

Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti
Settore Consulenza Grandi Contribuenti
Via Giorgione, n. 106
00147 – Roma

Via e-mail: dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Milano, 7 dicembre 2021

Oggetto: *Consultazione pubblica sulla Bozza di circolare in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento fiscale.*

Egregi Signori,

ringraziandoVi per aver avviato la consultazione pubblica in relazione allo schema di circolare (nel prosieguo "**Bozza di circolare**") contenente chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'art. 6-bis del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020", riportiamo di seguito le nostre osservazioni.

Per comodità di esposizione, le nostre osservazioni sono articolate per punti, ciascuno dei quali rispondente al paragrafo della Bozza di Circolare oggetto di osservazioni.

Dott. Comm. Pietro Bracco, Ph.D.
Dott. Comm. Daniela Delfrate
Avv. Paola Desideri Zanardelli
Avv. Luca Di Nunzio, Ph.D.
Avv. Nicola Lucariello
Dott. Comm. Ottavia Orlandoni
Avv. Marco Paganuzzi, Ph.D.
Dott. Comm. Luca Romanelli

Dott. Comm. Antonia Maria Amato
Avv. Fabio Antonio Bertucci
Dott. Luca Cavaliere
Dott. Comm. Angelo Cerrai
Avv. Matteo Chionchio
Avv. Francesco Cimmino
Avv. Giulia Cristini
Dott. Giuseppe Cossentino
Avv. Rosa Maria D'Agostino
Dott. Comm. Federico Di Pippo
Dott. Akram Mohamed Daoud
Avv. Filomena Di Puerto
Avv. Chiara Diella
Avv. Michele Ferrari
Dott.ssa Oriana Fretta
Avv. Giulia Giacchetti
Avv. Giuseppe Lanotte
Dott. Giosuè Manguso
Dott. Comm. Luigi Marras
Dott. Luca Mastrangelo
Avv. Marta Moretta
Dott. Comm. Blasco Monteforte Specchi
Avv. Giuseppe Moramarco
Avv. Maria Claudina Sponti
Dott. Comm. Valdo Taccani
Dott. Comm. Paolo Edmondo Tanzarella
Dott. Comm. Stefano Versino, LL.M.

Claudia Desideri
Rosita Grande
Dott.ssa Sara Moroni
Anna Maria Ottimo

1. Riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline (par. 4.1. Schema di Circolare)

Nello Schema di Circolare l'Agenzia delle entrate (nel prosieguo "**Agenzia**" o "**Amministrazione finanziaria**") al paragrafo 4.1., dopo aver affermato che il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (cfr. circolare 18/E/2006 e circolare 14/E/2017) e che, stante l'assenza di disposizioni che limitano espressamente le tipologie di divergenze riallineabili e alla luce del richiamo contenuto all'art. 14 della L. 342/2000 e all'art. 10 del D.M. 2001, la disciplina del riallineamento in commento può essere utilizzata su tutte le tipologie di disallineamento esistenti sull'avviamento e sul marchio di impresa iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalle cause che hanno dato origine al disallineamento di valori, sottolinea che *"se l'avviamento iscritto presso l'avente causa deriva da operazioni di conferimento di azienda, il riallineamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 opera senza tener conto dei valori fiscali e/o contabili dell'originario avviamento che ancora residua presso il soggetto conferente"*.

Osservazioni – Con la circolare 8/E/2010, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'avviamento non può essere oggetto di conferimento, con l'effetto che il valore fiscale residuo di tale asset resta in capo al soggetto conferente.

Successivamente, l'Amministrazione finanziaria è ritornata ad esprimersi sul regime fiscale dell'avviamento con la risposta a interpello 429/2021. In particolare, con un'istanza di interpello è stato chiesto se all'azzeramento dell'avviamento determinato dalla cessazione di un *business* acquisito qualche anno prima sostenendo una parte di costo a titolo di avviamento potesse applicarsi il regime della sopravvenienza passiva ex art. 101 del D.P.R. 917/1986 (nel prosieguo "**Tuir**"). Al riguardo, l'Agenzia ha ritenuto che la sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione dell'avviamento, poiché espressione della sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87 del Tuir, concorre alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Tuir.

Ciò premesso, merita sottolineare come la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate con la circolare 8/E/2010 in tema di non conferibilità dell'avviamento già contabilizzato presso il soggetto conferente non sia stata condivisa dalla giurisprudenza. Più specificatamente, la Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza 4556/2019, nel motivare il rigetto del ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 5093/2017, ha espressamente criticato la posizione dell'Amministrazione finanziaria per cui il valore dell'avviamento non sarebbe oggetto di trasferimento unitamente all'azienda, affermando che *"l'avviamento è una qualità dell'azienda, e non"*

del soggetto che ne ha la titolarità, ed indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito" e che "l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda, inscindibile dalla stessa, che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa". Dunque, ad avviso dei giudici, "il valore dell'avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento patrimoniale attivo per il solo acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso, e non può essere trattenuto dalla società conferente. Per tale ragione il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda".

A ciò si aggiunga che l'interpretazione secondo cui l'avviamento non possa essere trasferito in un'operazione di conferimento aziendale suscita non pochi dubbi sotto un profilo logico-sistematico anche tenendo conto della posizione espressa con la citata risposta a interpello 429/2021. Tale ultima risposta, infatti, sembrerebbe contenere elementi interpretativi che, non coordinati con quelli della circolare 8/E/2010, consentirebbero di formulare ulteriori riflessioni critiche sulla posizione assunta dall'Agenzia in merito all'intrasferibilità dell'avviamento pregresso per effetto di un'operazione di conferimento. Infatti, se l'avviamento presente in un'azienda cessata può essere eliminato dal bilancio, al pari di tutte le altre attività e passività che la compongono, ciò implica, a rigor di logica, che l'avviamento è un bene relativo all'impresa, la cui cancellazione contabile determina una sopravvenienza passiva ammessa in deduzione. Questa interpretazione dovrebbe essere valida anche in presenza di una cancellazione dell'avviamento non originata da una cessazione di attività ma da un conferimento d'azienda che, in pratica, determina, *mutatis mutandis*, gli stessi effetti del venir meno dell'attività in capo al soggetto conferente, il quale si trova nella posizione di non svolgere più direttamente l'attività dell'azienda conferita.

Se, dunque, l'interpretazione di Codesta Spettabile Agenzia sottesa alla risposta a interpello 429/2021 è corretta, come si ritiene, si dovrebbe avere che:

- anche nelle conclusioni raggiunte con la circolare 8/E/2010, ipotizzando di poter separare l'avviamento dall'azienda oggetto di conferimento, detto *asset* dovrebbe essere eliminato contabilmente e ammesso in deduzione integralmente, e non in via ordinaria, in quanto non più esistente presso il soggetto conferente (al pari di quanto avviene con la cessazione dell'attività di impresa);
- se il venir meno di un bene relativo all'impresa può dar luogo ad una sopravvenienza passiva, ciò implica che esso rappresenta un'attività iscritta nel bilancio di esercizi precedenti. Conseguentemente, ciascuna attività iscritta in bilancio dovrebbe poter formare oggetto di trasferimento in operazioni di riorganizzazione aziendale. Per l'avviamento, tuttavia, la tesi sostenuta dall'Agenzia circa la necessità di separare detto *asset* dal resto dei beni aziendali, dal cui

coordinato, peraltro, ne emerge il valore dell'asset stesso, ne impedisce il trasferimento unitamente ai beni a cui è avvinto. In altre parole, poiché l'avviamento esiste, unitamente all'azienda di cui è parte, nella misura in cui il relativo ammontare trova giustificazione economica, delle due l'una:

- l'avviamento non esiste più in seguito al conferimento di azienda, con l'effetto di doverlo cancellare dal bilancio del soggetto conferente/che ha cessato l'attività con immediato ed integrale riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (immediato ed integrale, poiché all'avviamento separato dall'azienda oggetto di conferimento non dovrebbe applicarsi il regime fiscale di neutralità previsto dall'art. 176 del Tuir bensì il regime previsto per le sopravvenienze passive); oppure,
- l'avviamento esiste e deve essere trasferito al soggetto conferitario, unitamente ai beni componenti l'azienda oggetto di conferimento.

Infine, se con la risposta a interpello 429/2021 è stata sostenuta la cancellazione di tutte le attività e passività di bilancio come effetto della cessazione dell'attività di impresa, Codesta Spettabile Agenzia, indirettamente, avrebbe sostenuto la tesi secondo cui l'avviamento ha seguito l'azienda di cui è espressione. In pratica, la cessazione dell'attività di impresa ha comportato anche la cessazione dell'avviamento, determinandone lo stralcio contabile e il riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto residuo quale sopravvenienza passiva, e non attraverso l'ammortamento ex art. 103 del Tuir. Tale circostanza dovrebbe legittimare l'interpretazione che vuole, anche ai fini fiscali, l'avviamento avvinto all'azienda di cui rappresenta il maggior valore economico eventualmente presente, anche in tutte le ipotesi di trasferimento di quest'ultima. Diversamente, se quanto chiarito nella circolare 8/E/2010 fosse stato applicato nella risposta a interpello 429/2021, l'avviamento sarebbe stato riconosciuto in capo al soggetto conferente sotto forma di quote di ammortamento e non di sopravvenienza passiva.

Contributo – L'avviamento pregresso, tenendo conto anche della posizione espressa dalla sopracitata giurisprudenza, dovrebbe poter formare oggetto di conferimento dell'azienda di cui è espressione, consentendo al soggetto conferitario di subentrare nel regime fiscale di tutte le attività e passività conferite, avviamento compreso, nonché, per gli eventuali maggiori valori emersi per effetto dell'operazione di conferimento e per i disallineamenti già esistenti in capo al soggetto conferente, di beneficiare dei regimi di riallineamento utilizzabili.

2. “Modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019” (Paragrafo 4.5. della Bozza di circolare)

Nel paragrafo 4.5. della Bozza di circolare si legge che “Nel caso in cui il piano di ammortamento originario sia ancora in corso, il riallineamento opererà come riduzione del fondo fiscale eccedente quello contabile (pari a zero) al 31 dicembre 2019. Il maggior valore fiscale riconosciuto, sommato al valore netto fiscale del bene che residua, in base al piano di ammortamento originario, al 31 dicembre 2020 (quindi al netto dell’ammortamento di periodo), sarà dedotto, a partire dal periodo d’imposta 2021, secondo un nuovo e unico piano di ammortamento extracontabile, definito in conformità alla disciplina vigente ai fini Ires e Irap”.

Osservazioni – Il suddetto chiarimento di Codesta Spettabile Agenzia dovrebbe tener conto delle ipotesi in cui l’avviamento sia stato interessato dalla “rideterminazione” del proprio periodo di ammortamento ai sensi dell’art. 1, co. 1079, della L. 178/2020 (nel prosieguo “**Legge di bilancio 2019**”).

La suddetta disposizione normativa della Legge di bilancio per il 2019 ha rideterminato le percentuali di riconoscimento fiscale delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali esistenti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017; questa rideterminazione non è generale in quanto investe soltanto le quote di ammortamento di quelle attività immateriali in corrispondenza delle quali sono state contabilizzate attività per imposte anticipate convertibili in crediti di imposta ai sensi dell’art. 2, commi 55 ss., del D.L. 225/2010. Per tali imprese, dunque, il legislatore ha sostituito la deduzione della quota di ammortamento disciplinata dall’art. 103 del Tuir con un alternativo “piano di ammortamento” caratterizzato da percentuali di deducibilità variabili lungo un periodo di undici anni (dal 2019 al 2029), e dal “blocco” di deduzioni delle quote di ammortamento di tali attività per il periodo di imposta 2018 (1).

Con una risposta ad interpello non pubblicata, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire l’ambito oggettivo dell’avviamento da rideterminare; in particolare, secondo

¹ L’art. 1, comma 1079, della Legge 145/2018 stabilisce che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta di cui all’art. 2 commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del D.L. 225/2010 (c.d. Dta “qualificate”) e che risultano non ancora dedotte (ai fini Ires e Irap) fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019; per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020; per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021; per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027; per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

Per effetto delle modifiche apportate a tale piano di deduzione dalla “Legge di bilancio 2020” (art. 1, comma 714, Legge 160/2019), è stabilito che, sia ai fini Ires, sia ai fini Irap, la deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

Codesta Spettabile Agenzia sembrerebbe che le quote di ammortamento dell'avviamento da rideterminare non debbano limitarsi a quelle per le quali siano iscritte attività per imposte anticipate (in seguito, anche "Deferred tax assets" o "Dta") ma anche quelle per le quali le Dta sono iscrivibili. Al riguardo, infatti, l'Amministrazione finanziaria riterrebbe che la norma debba trovare applicazione con riferimento alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fiscalmente al 31 dicembre 2017 e ciò a prescindere dalla circostanza che siano state iscritte attività per imposte anticipate in bilancio.

Codesta Spettabile Agenzia, dunque, dopo aver chiarito che vincolare la rideterminazione alla effettiva iscrizione di Dta creerebbe disparità di trattamento fiscale dipendente dal comportamento contabile adottato dall'impresa nella redazione del bilancio, afferma che la rideterminazione deve essere applicata quando il "trattamento fiscale dell'asset abbia dato luogo al diritto di fruire in periodi di imposta successivi alla deduzione delle relative quote di ammortamento". In altre parole, secondo Codesta Spettabile Agenzia, devono essere rideterminate soltanto le quote di ammortamento dell'avviamento che, non dedotte al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, lo saranno in futuro, a fronte delle quali le Dta sono state iscritte integralmente (come per le operazioni di riallineamento con applicazione 1/2009 di OIC, criterio II), solo o in parte, ovvero non sono state iscritte.

Quanto sopra brevemente premesso, sarebbe necessario chiarire se per l'avviamento oggetto di "riallineamento" ex art. 110 del D.L. 104/2020 – che sia stato "rideterminato" ai sensi del citato art. 1, co. 1079 – il maggior valore riallineato debba essere fiscalmente riconosciuto secondo le disposizioni tributarie ordinarie del Tuir e dell'Irap ovvero se esso debba considerarsi quale incremento della parte dell'avviamento rideterminato.

A tal riguardo, poiché l'art. 1, co. 1079, della Legge di bilancio 2019 identifica le possibili quote di ammortamento dell'avviamento e di altre attività immateriali non dedotte soltanto in quelle effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ne consegue che non sono interessate da tale rimodulazione le quote di ammortamento di avviamenti contabilizzati successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Per gli avviamenti, invece, già esistenti alla predetta data ed aventi i presupposti per rideterminare il periodo di deducibilità dei propri *reversal*, si rende necessario comprendere come un eventuale maggior valore da riallineare debba essere ammortizzato; se cioè debba essere riportato all'interno del periodo rideterminato oppure se dovrà essere ammortizzato *ex novo* ai sensi dell'art. 103 del Tuir a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. A tal riguardo, possono essere utili i chiarimenti già forniti da Codesta Spettabile Agenzia (cfr. circolare 28/E/2009) in occasione della fruizione del regime di riallineamento previsto dal citato art. 15, co. 10, D.L.

185/2008 applicato sul maggiore valore di un avviamento già oggetto di riconoscimento fiscale ⁽²⁾.

Ciò premesso, un avviamento il cui costo fiscalmente riconosciuto sia in parte rideterminato dovrebbe essere suddiviso in due gruppi di valori fiscali: quello “rideterminato” nel piano di rientro 2020-2029, e quello ordinariamente ammortizzabile ex art. 103 del Tuir. Pertanto, seguendo i chiarimenti della circolare 28/E/2009, sembrerebbe che il maggior valore riallineato ex art. 110, co. 8-*bis*, D.L. 104/2020 debba essere ammortizzato in quote di 1/18 a decorrere dal 2021, senza incrementare la quota di esso oggetto di rideterminazione ⁽³⁾.

In realtà, l'art. 110, comma 8-*bis*, in commento non prevede uno speciale regime di deducibilità dei maggiori valori riallineati (come invece è previsto dall'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008); pertanto, si potrebbe anche ritenere che il maggior valore riallineato debba essere ammortizzato “in conformità alla disciplina vigente ai fini Ires e Irap”, disciplina che, per l'avviamento oggetto di rideterminazione ex art. 1, comma 1079, della “legge di bilancio 2019” è rappresentata dal piano di ammortamento introdotto da tale ultima disposizione normativa.

Contributo – Laddove un medesimo avviamento sia stato “rideterminato” (art. 1, co. 1079, della L. 145/2018) e oggetto di “riallineamento” (art. 110, co. 8-*bis*, D.L. 104/2020), sarebbe

² Nella circolare n. 28/E/2009 sono stati forniti chiarimenti in merito al regime di riallineamento previsto dall'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008, secondo cui, nella versione vigente nel 2009, a fronte del versamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva pari al 16% del valore riallineato, questo è deducibile in nove periodi di imposta. Soffermandosi sul maggior valore di un *asset* originato da un'operazione straordinaria fiscalmente neutra, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le attività immateriali oggetto di maggior valore riallineato avrebbero un valore fiscalmente riconosciuto “misto”, ossia, in parte assoggettato al regime d'imposta sostitutiva in esame (nei limiti del maggiore valore iscritto per effetto dell'operazione straordinaria) ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all'art. 103 del Tuir (nei limiti del valore “ereditato” dal dante causa, per effetto dell'operazione straordinaria). Il riallineamento, dunque, riconosce un valore fiscale complessivo misto (quello cioè originario e quello rivalutato), che dovrà essere suddiviso in due parti: il costo originario *ante* operazione straordinaria continuerà ad essere ammortizzato ex art. 103 del Tuir, mentre il maggior valore oggetto di riallineamento sarà riconosciuto nel periodo di nove anni previsto dal regime di riallineamento ex art. 15 D.L. 185/2008 all'epoca vigente.

³ Infine, si evidenzia che l'art. 191 del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (AS 2448) introduce una disposizione normativa (art. 8-*ter* del D.L. 104/2020) che prevede un regime speciale di deduzione del maggior valore oggetto di riallineamento delle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore. In particolare, la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore di tali attività immateriali è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Inoltre, il citato art. 191 prevede anche l'art. 110, comma 8-*ter*, secondo cui “In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva”.

Rappresentando tale periodo di deducibilità un periodo “speciale”, il maggior valore oggetto di riallineamento dovrebbe essere dedotto in misura annuale non superiore a un cinquantesimo; l'eventuale pregresso valore fiscalmente riconosciuto, invece, continuerebbe ad essere ammesso in deduzione secondo il piano di ammortamento (ordinario o rideterminato) previsto.

opportuno un chiarimento di Codesta Spettabile Agenzia in merito al periodo di ammortamento del valore fiscale complessivo dell'avviamento. Se, cioè, tali valori debbano essere ammessi in deduzione secondo due distinti regimi: l'avviamento "rideterminato" seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 1079, della L. 145/2018, e l'avviamento "riallineato" in base ad una quota annuale non superiore a quella prevista dall'art. 191 del disegno di "legge di Bilancio 2022".

3. Riallineamento di un unico avviamento (par. 4.14 della bozza di Circolare)

Nel paragrafo 4.14 della Bozza di circolare si legge che *"Ai sensi del co. 8 bis del citato art. 110 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 della L. 342/2000 è estesa anche «all'avviamento (...) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».* Il tenore letterale della disposizione appena riportata, infatti, impone di identificare un unico elemento a titolo di "avviamento" che appartiene all'impresa che intende fruire della disciplina del riallineamento".

Osservazioni – Tale posizione meriterebbe ulteriori riflessioni. In primo luogo, la eventuale misura parziale del riallineamento è riscontrata su un unico bene e non già su un'unica categoria di immobilizzazione iscritta in bilancio. Proprio su questo punto, infatti, Codesta Spettabile Agenzia (circolare 18/2006) ha chiarito che *"tra gli elementi che differenziano il riallineamento dalla rivalutazione sono, da un lato, l'obbligo di colmare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore e, dall'altro, la possibilità di servirsene su singoli beni senza, quindi, la necessità di estenderne l'applicazione a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea"*. Anche per l'Amministrazione finanziaria, dunque, la misura del riallineamento (intesa come maggior valore contabile, rispetto al relativo valore fiscale, da colmare per intero) deve essere calcolata con riferimento al singolo bene il cui maggior valore è interamente oggetto di "riallineamento".

In altri termini, anche se il tenore letterale della norma è allineato alle classificazioni di bilancio ("beni e avviamento"), ciò comunque non dovrebbe far assurgere ad unico bene riallineabile eventuali differenti avviamenti. Se così fosse, anche per "i diritti di brevetto" si dovrebbe tener conto dell'unitario valore iscritto in bilancio. Pertanto, se per singolo bene riallineabile deve intendersi, ad esempio, il singolo marchio, il singolo impianto ovvero il singolo brevetto iscritto in bilancio (indipendentemente dal numero di brevetti o di marchi che rappresentano la relativa voce di attivo di bilancio) la medesima logica deve potersi applicare anche all'avviamento.

Inoltre, già nella circolare 57/2001 (a commento del regime di rivalutazione/riallineamento riproposto dall'art. 110 del D.L. 104/2020, quello introdotto

con la L. 342/2000) Codesta Spettabile Agenzia ha chiarito che per espressa previsione del comma 2 dell'art. 10 del D.M. di attuazione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio può essere richiesto anche per singoli beni. A tal riguardo, il comma 2 richiamato, dopo aver specificato che il regime del riallineamento è applicabile ai beni per i quali l'art. 10 della L. 342/2000 consente la rivalutazione, afferma che l'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'art. 10 della Legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo. I beni disciplinati dall'art. 10 della L. 342/2000 sono beni materiali ed immateriali.

Ne consegue che se per il regime di riallineamento previsto dal citato art. 110, co. 8-bis, del D.L. 104/2020 è possibile riallineare il maggior valore contabile di singoli beni immateriali e materiali (per questi ultimi, infatti, non è previsto l'obbligo di procedere alla rivalutazione/riallineamento per categorie omogenee), allora si ha che la scelta del legislatore è stata quella di consentire l'opzione per la rivalutazione/riallineamento anche per un solo bene appartenente a ciascuna categoria di immobilizzazione materiale o immateriale. Se ciò è vero, allora tale facoltà non può non estendersi anche al nuovo bene immateriale oggetto di riallineamento, vale a dire l'avviamento.

A concludere, nella risposta ad interpello 476/2021, Codesta Spettabile Agenzia ha affermato che *"il rinvio all'art. 10 del D.M. 162/2001 non è conferente poiché si tratta di una disposizione destinata ai beni dell'impresa, diversi dall'avviamento"*. Si rende necessario ricordare che l'avviamento è stato previsto come attività oggetto di riallineamento soltanto di recente (art. 110, co. 8-bis, D.L. 104/2020), pertanto, l'art. 10 del D.M. 162/2001 non reca una implicita esclusione dell'avviamento dal novero dei beni singolarmente riallineabili. Inoltre, l'elemento che forse più di ogni altro supporta l'interpretazione secondo cui il diritto di poter riallineare deve investire il singolo avviamento (e non l'unico valore di avviamento iscritto in bilancio) è che lo stesso art. 110 in commento (comma 7) ha rinvio alle disposizioni attuative della L. 342/2020 (D.M. 162/2001 e D.M. 86/2002). Tale rinvio dovrebbe consentire di poter annoverare anche gli avviamenti tra i beni singolarmente riallineabili.

Ancora, in termini non solo operativi ma di riconoscimento degli effetti fiscali, se dovesse assumersi l'intero valore di bilancio dell'avviamento, sarebbero pregiudicate una serie di valutazioni inerenti alle scelte di riallineamento, e forse il diritto stesso di poter riallineare l'avviamento, perché questa unitarietà coinvolgerebbe il valore fiscale dello stesso asset. Ad esempio, l'obbligo di dover considerare l'intero valore di avviamento iscritto in bilancio potrebbe non consentire l'identificazione degli avviamenti "riallineabili", cioè di quelli già iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Non si potrebbe, altresì, identificare il valore fiscalmente riconosciuto ai fini del riallineamento (e dell'imposta sostitutiva da versare). Un soggetto *Oic-adopter*, infatti, potrebbe avere un avviamento con un valore contabile maggiore di quello fiscale e quindi riallineabile (perché originato da riorganizzazione fiscalmente irrilevante) ed un avviamento con una posizione simmetrica (e quindi non riallineabile). La somma algebrica di questi differenziali potrebbe dar luogo a una eccedenza di valori contabili complessivi non espressivi dei singoli maggiori valori degli avviamenti contabilizzati, iscritti in bilancio e, in quanto tali, riallineabili. In termini più chiari, non dovrebbero esservi dubbi nel ritenere che quando la norma richiede il confronto tra il maggior valore contabile di un bene riallineabile e il relativo valore fiscale, tale confronto debba essere operato a livello di singolo *asset* e non già di singola voce di attivo di bilancio nella quale tale *asset* è classificato.

Infine, non si potrebbero identificare, ai fini dell'ammortamento del maggior valore riallineato, gli avviamenti con quote di ammortamento non ancora dedotte al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, e quindi potenzialmente soggetti alla "rideterminazione" delle quote percentuali annuali di deducibilità stabilita dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 1079, della L. 145/2018), da quelli originati successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il cui periodo di ammortamento, invece, non deve essere "rideterminato".

Contributo – L'opzione per il "riallineamento" dell'avviamento dovrebbe poter esercitata in corrispondenza di ciascun valore di avviamento contabilizzato e non già sull'unico valore iscritto in bilancio.

4. Ammortamento dei maggiori valori per il settore alberghiero (Parte II, par. 1.5)

Nella Parte II, paragrafo 1.5, della Bozza di circolare si legge *"In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio 2020.*

Per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, tuttavia, occorre considerare che, secondo quanto chiarito dal documento interpretativo 7, «nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione».

Alla luce di quanto sopra, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico sancito dall'articolo 109, comma 4, del Tuir (che nella fattispecie in esame non risulta espressamente derogato dalla legge), gli ammortamenti sui maggiori

valori, risultanti dalla rivalutazione in parola, potranno essere dedotti a partire dall'annualità 2021".

Osservazioni – Tale posizione dovrebbe tener conto che la deducibilità della quota di ammortamento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 calcolata sul maggior costo rivalutato potrebbe comunque verificarsi anche in assenza dell'imputazione a conto economico della quota di ammortamento contabile calcolata sul maggior costo rivalutato. Infatti, se nei periodi di imposta precedenti quelli in corso al 31 dicembre 2020 il bene oggetto di rivalutazione è stato ammortizzato con quote annuali di ammortamento contabile maggiori di quelle dedotte, l'eccedenza rappresenterebbe una previa imputazione a conto economico (art. 109, co. 4, lett. a) del Tuir) "a copertura" della maggiore quota di ammortamento extracontabile calcolata sul maggiore costo rivalutato. A tale fattispecie dovrebbe potersi applicare il principio chiarito da Codesta Spettabile Agenzia (circolare 26/E/2012 e risoluzione 98/E/2013) – per l'ipotesi di una svalutazione di un cespite ma il principio trova applicazione anche laddove il maggior costo imputato a conto economico sia rappresentato da una quota di ammortamento non ammessa in deduzione – secondo cui "la deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente, applicando l'articolo 109, co. 4, lettera a), del Tuir, nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall'esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità..".

Contributo – Il maggior costo rivalutato del bene di un'impresa operante nel settore alberghiero può dar luogo a quote di ammortamento deducibili già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, anche in assenza di quote di ammortamento contabili calcolate sul costo rivalutato, fino a concorrenza di quote di ammortamento imputate al conto economico di bilanci di precedenti esercizi e che non siano state ammesse in deduzione.

* * *

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti ed esprimiamo il nostro consenso alla divulgazione delle osservazioni e dei contributi forniti con il presente documento sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti,

&Partners